

NOTIZIARIO

n.

23

2023

CERTIFICAZIONE CREDITO DI IMPOSTA R&S E ALBO CERTIFICATORI
Riepilogo delle disposizioni previste dal DPCM in questione

SECONDO ACCONTO IMPOSTE DIRETTE ENTRO IL 30 NOVEMBRE
Riepilogo delle modalità di determinazione e di versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP

CERTIFICAZIONE CREDITO DI IMPOSTA R&S E ALBO CERTIFICATORI

L'agevolazione per gli **investimenti in ricerca e sviluppo (R&S)**, come prevista dalla “Legge di Bilancio 2020”, ha dato luogo, nel corso del tempo, a **criticità** emerse presso un **notevole numero** di imprese, a seguito dei **controlli fiscali** che l'**Amministrazione finanziaria** ha effettuato nei confronti degli operatori che hanno investito in **progetti di R&S**.

Per questo motivo, **il legislatore è intervenuto introducendo** una **certificazione** per le **spese** atte a **evitare alla radice** il prodursi di **contestazioni** di ogni sorta con il Fisco.

Con il recente [D.P.C.M. del 15.09.2023](#),¹ sono state dettate le **norme di attuazione** di tale certificazione e istituito l'**albo** dei **sogetti certificatori**. Nella scheda si riepilogano le disposizioni previste dal DPCM in questione.

CERTIFICAZIONE CREDITO DI IMPOSTA R&S E ALBO CERTIFICATORI				
PREMESSA	<p>Al fine di evitare le incertezze che hanno caratterizzato l'attuale “fase” di applicazione dell'agevolazione per gli investimenti in ricerca e sviluppo che riguardano:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">transizione ecologica</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">innovazione tecnologica 4.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">altre attività innovative</td> </tr> </table> <p>il c.d. “Decreto Semplificazioni”² ha introdotto la certificazione per le spese di ricerca e sviluppo³, con il successivo D.P.C.M. del 15.09.2023, sono stati individuati i requisiti dei sogetti pubblici o privati abilitati al rilascio di tale certificazione, al fine di garantire professionalità, onorabilità e imparzialità nella medesima attività, istituendo al contempo un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>Inoltre, sono state stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché</p>	transizione ecologica	innovazione tecnologica 4.0	altre attività innovative
transizione ecologica				
innovazione tecnologica 4.0				
altre attività innovative				

¹ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 04.11.2023.

² art. 23, commi 2-8 del D.L. 73/2022.

³ Certificazione sulla quale è poi intervenuta anche la “Legge di Bilancio 2023” con l'art. 1, comma 272, che ha recato prevalentemente chiarimenti di carattere interpretativo sulla stessa disciplina (circa il fatto che la certificazione vale “a **condizione** che le **violazioni** relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi **non siano state già constatate con processo verbale di constatazione**”).

	<p>i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.</p>		
<p>ALBO DEI CERTIFICATORI</p>	<p>Abbiamo detto che il D.P.M.C. ha istituito in primo luogo l'albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni, che sarà tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del MIMIT.</p> <p>Quest'ultima, con proprio decreto direttoriale da emanare entro il 17.02.2024⁴, dovrà stabilire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le modalità informatiche, e ◆ i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo, nonché ◆ le ulteriori regole e procedure per <ul style="list-style-type: none"> ✓ la verifica delle domande di iscrizione, ✓ la formazione, ✓ l'aggiornamento, e ✓ la gestione dello stesso. <p>Possono presentare domanda di iscrizione all'albo dei certificatori: le persone fisiche, soggetti definiti, per semplicità e ai fini della presente scheda, come afferenti al "Gruppo A" in possesso di titolo di laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione, che dichiarino:</p> <table border="1" data-bbox="424 1238 1431 1550"> <tr> <td data-bbox="424 1238 523 1550" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <p>a)</p> </td> <td data-bbox="523 1238 1431 1550"> <p>di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta⁵, per i seguenti tipi di reati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ quelli che configurano una "Causa di esclusione automatica" rispetto alla possibilità di stipulare contratti pubblici⁶; ◆ quelli riconducibili alla "Falsità in atti"⁷ e alla "Truffa"⁸; <p>ed inoltre che non sussistano le condizioni⁹ di:</p> </td> </tr> </table>	<p>a)</p>	<p>di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta⁵, per i seguenti tipi di reati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ quelli che configurano una "Causa di esclusione automatica" rispetto alla possibilità di stipulare contratti pubblici⁶; ◆ quelli riconducibili alla "Falsità in atti"⁷ e alla "Truffa"⁸; <p>ed inoltre che non sussistano le condizioni⁹ di:</p>
<p>a)</p>	<p>di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta⁵, per i seguenti tipi di reati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ quelli che configurano una "Causa di esclusione automatica" rispetto alla possibilità di stipulare contratti pubblici⁶; ◆ quelli riconducibili alla "Falsità in atti"⁷ e alla "Truffa"⁸; <p>ed inoltre che non sussistano le condizioni⁹ di:</p>		

⁴ 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

⁵ ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

⁶ i reati indicati nell'art. 94, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

⁷ libro II, titolo VII, capo III del Codice penale.

⁸ art. 640, comma 1 del Codice penale, norma secondo cui "*Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032*".

⁹ art. 94, comma 2 del D.lgs. 36/2023.

		<ul style="list-style-type: none"> ◆ decadenza, di sospensione o di divieto previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione¹⁰; ◆ tentativo di infiltrazione mafiosa¹¹
	<p>b)</p>	<p>di aver svolto, nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda d'iscrizione, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti, che vanno indicati puntualmente nella domanda di iscrizione stessa – con i relativi riferimenti che ne consentano l'individuazione – collegati all'erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.</p>
		<p>I medesimi soggetti devono altresì dichiarare la pendenza, al momento della presentazione della domanda, di procedimenti per i reati richiamati alla lettera a), ovvero di atti impositivi anche non resisi definitivi dell'Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.</p>
	<p>Possono, inoltre, presentare domanda d'iscrizione all'albo dei certificatori le imprese svolgenti professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione; questi ultimi sono i soggetti afferenti al "Gruppo B", che, al momento della presentazione della domanda, soddisfino i precedenti requisiti e i seguenti:</p>	
	<p>a)</p>	<p>abbiano sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale e siano iscritte al registro delle imprese</p>
	<p>b)</p>	<p>non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ liquidazione volontaria o giudiziale, ◆ amministrazione controllata, ◆ concordato preventivo, o ◆ in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, <p>fatta salvo il caso in cui, alla data dell'aggiudicazione, siano stati adottati i provvedimenti per il concordato in continuità fiscale¹² o di autorizzazione</p>

¹⁰ art. 67 del D.lgs. 159/2011.

¹¹ art. 84 del medesimo codice.

¹² ex art. 186-bis, comma 4, del regio decreto 267/1942.

che consenta la **partecipazione alla gara** per l'**affidamento di contratti pubblici**¹³. Quanto appena visto, però, a meno che **non intervengano ulteriori circostanze escludenti** relative alle procedure concorsuali¹⁴

c) non sono destinatarie di **sanzioni interdittive**¹⁵

Possono, poi, **ulteriormente presentare domanda di iscrizione** all'albo dei certificatori, purché in possesso di **tutti i requisiti visti in precedenza**, in quanto compatibili, soggetti definiti come "**Gruppo C**":

a) i **centri di trasferimento tecnologico** in ambito Industria 4.0¹⁶

b) i **centri di competenza ad alta specializzazione**¹⁷

c) i **poli europei dell'innovazione digitale** ("EDIH" e "Seal of excellence") selezionati a valle delle call ristrette della Commissione europea¹⁸

d) le **università statali**, le università **non statali** legalmente riconosciute, così come gli **enti pubblici di ricerca**

Per le società ed i soggetti dei richiamati **gruppi B e C** i requisiti prescritti:

- ◆ circa la **localizzazione in Italia** e la **manca**za di **sanzioni interdittive** si intendono **riferiti**, oltre che al **responsabile tecnico** (definito dal presente D.P.C.M.), ai seguenti soggetti¹⁹
 - ✓ **operatore economico**²⁰;
 - ✓ **titolare** o **direttore tecnico**, se si tratta di **impresa individuale**;
 - ✓ **socio amministratore** o del **direttore tecnico**, se si tratta di **società in nome collettivo**;
 - ✓ **soci accomandatari** o del **direttore tecnico**, se si tratta di **società in accomandita semplice**;

¹³ previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, come previsto dall'art. 95, commi 3 e 4 del "Codice della Crisi" (di cui al D.lgs. 14/2019).

¹⁴ art. 94, comma 5, lettera d) ultimo periodo del D.lgs. 36/2023.

¹⁵ ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 231/2001.

¹⁶ ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22.12.2017, e successive modificazioni ed integrazioni.

¹⁷ ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29.01.2018.

¹⁸ definiti all'art. 2, punto 5), del regolamento (UE) 694/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.04.2021 che istituisce il Programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 e abroga la decisione (UE) 2240/2015.

¹⁹ di cui all'art. 94, comma 3 del D.lgs. 36/2023.

²⁰ ai sensi e nei termini di cui al D.lgs. 231/2001.

- ✓ **membri del Consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la **legale rappresentanza**, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- ✓ **componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza** o dei soggetti muniti di **poteri di rappresentanza**, di **direzione o di controllo**;
- ✓ **direttore tecnico** o del **socio unico**;
- ✓ **amministratore di fatto**;
- ◆ sul non **coinvolgimento in procedure concorsuali** o simili si intendono riferiti al **responsabile tecnico**.

In relazione alle **dichiarazioni** rese sulla **mancaza di sanzioni interdittive**, considerate:

l'**entità**, la **gravità** e comunque la **rilevanza** delle fattispecie

la disposizione²¹ secondo cui l'**esclusione** dalla **contrattazione pubblica non è disposta** – e il divieto di aggiudicare i relativi contratti non si applica – quando:

- ◆ il **reato** è stato **depenalizzato**, oppure
- ◆ è intervenuta la **riabilitazione**, o ancora
- ◆ nei casi di **condanna ad una pena accessoria perpetua**, quando questa è stata dichiarata **estinta**²², oppure
- ◆ quando il **reato** è stato **dichiarato estinto** dopo la condanna oppure in caso di **revoca** della **condanna** medesima

il MIMIT, con provvedimento motivato, **può negare l'iscrizione** all'albo dei certificatori o **ammetterla con prescrizioni**. Qualora, poi, le richiamate fattispecie insorgano **successivamente**, il MIMIT procede, ove ricorrano i suddetti presupposti, al **riesame dell'iscrizione** all'albo nonché, eventualmente, delle **certificazioni rilasciate**.

È, comunque, fatto **obbligo** ai **sogetti iscritti** all'albo dei certificatori di **comunicare** alla Direzione generale competente **ogni variazione** relativa alle **dichiarazioni rese nella domanda** di iscrizione:

- ◆ **contestualmente** al verificarsi della **variazione** medesima,
- ◆ e comunque **non oltre i successivi 15 giorni**.

²¹ di cui all'art. 94, comma 7 del D.lgs. 36/2023.

²² ai sensi dell'art. 179, comma 7 del codice penale.

	 <p>La perdita dei requisiti che sono stati illustrati, comporta la cancellazione dall'Albo dei certificatori, che può essere disposta anche per la mancata osservanza, da parte del soggetto certificatore, degli obblighi e dei presupposti visti in precedenza, considerate in ogni caso l'entità, la gravità, e la rilevanza degli inadempimenti.</p> <p>La Direzione generale competente, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, esegue idonei controlli anche a campione sui soggetti iscritti, al fine di verificare la permanenza dei requisiti.</p>
<p>PROCEDURA DI RICHIESTA E CONTENUTO DELLA CERTIFICAZIONE</p>	<p>La certificazione può essere richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o che intendano effettuare investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d'imposta²³, a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei suddetti crediti d'imposta non siano già state:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ constatate con processo verbale, o ◆ contestate con atto impositivo. <p>L'impresa che intende avvalersi della procedura di certificazione deve farne richiesta al MIMIT, tramite l'apposito modello e secondo le modalità informatiche definite con l'apposito decreto direttoriale da emanare entro il 17.02.2024, nel quale dovrà essere data indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ del soggetto certificatore incaricato dall'impresa per l'esperimento delle attività di certificazione, e ◆ della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso. <p>Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, ovvero ai fini dell'applicazione della maggiorazione del credito²⁴, la certificazione attestante la qualificazione delle attività inerenti a progetti o sotto-progetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, è rilasciata dal soggetto iscritto all'albo sulla base dei criteri e delle regole previsti dal decreto del MISE del 26.05.2020²⁵, nonché in coerenza con le "Linee guida" che si</p>

²³ di cui all'art. 23, comma 2 del D.L. 73/2022, poi convertito in legge.

²⁴ per i progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica.

²⁵ articoli 2, 3, 4 e 5.

esamineranno in seguito.

La **certificazione deve** comunque **contenere**, oltre alla **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**²⁶:

i)	le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell'impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l' adeguatezza rispetto all' attività' effettuata o programmata
ii)	la descrizione dei progetti o dei sotto-progetti realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sotto-progetti da iniziare
ii)	le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l' ammissibilità al credito d'imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota
iv)	la dichiarazione , sotto la propria responsabilità, da parte del soggetto certificatore nonché, nel caso delle società e degli enti di cui ai citati gruppi B e C, anche dei tecnici ed esperti valutatori che sottoscrivono la certificazione, di: <ul style="list-style-type: none"> ◆ non versare in situazioni di conflitto di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado, e ◆ di non avere comunque rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell'impresa certificata, o ◆ comunque, altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione o al soggetto che sottoscrive la relazione tecnica asseverata²⁷
v)	tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa , in funzione delle attività di vigilanza da parte del MIMIT ²⁸ e per

²⁶ ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000.

²⁷ di cui all'art. 1, comma 206 della Legge 160/2019.

²⁸ di cui al successivo art. 4 del presente decreto.

	<p>l'effettuazione dei controlli dell'Agenzia delle Entrate sulla corretta applicazione del credito d'imposta²⁹</p> <p> Entro il 31.12.2023, il MIMIT provvederà alla pubblicazione di “Linee guida” integrative per la corretta applicazione del credito d'imposta e al loro aggiornamento per tener conto dell'evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute.</p> <p>Con le stesse “Linee guida” possono essere adottati schemi di certificazione riferiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alle diverse tipologie di investimenti e attività, e ◆ ai diversi settori e comparti economici. <p>Nel caso delle società e dei soggetti dei gruppi B e C, la certificazione è sottoscritta da uno o più responsabili tecnici competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca in possesso dei requisiti previsti in generale per la certificazione, ed è controfirmata dal rappresentante legale della società o dell'ente³⁰.</p> <p>Con il medesimo decreto direttoriale di prossima emanazione saranno inoltre stabilite le procedure informatiche attraverso le quali i certificatori dovranno inviare al MIMIT la certificazione rilasciata e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta.</p>
<p>VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE</p>	<p>I soggetti certificatori sono tenuti, dandone notizia all'impresa, a inviare al MIMIT, tramite la richiamata procedura informatica di futura istituzione, copia della certificazione entro 15 giorni dalla data di rilascio all'impresa.</p> <p>Lo stesso Ministero esercita la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dai certificatori, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni agevolative ed alle “Linee guida”.</p>

²⁹ ai sensi del comma 207 dell'art. 1 della citata Legge 160/2019.

³⁰ di cui al D.P.R. 445/2000.



La certificazione, una volta decorsi i termini per la verifica da parte del MIMIT della documentazione tecnica, contabile e contrattuale, esplica **effetti vincolanti** nei confronti **dell'amministrazione finanziaria** in relazione alla **sola qualificazione delle attività** inerenti a progetti o sotto-progetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica.

Quanto detto **tranne** nel caso in cui, sulla base di una **non corretta rappresentazione** dei fatti, la **certificazione sia stata rilasciata per una attività diversa** da quella concretamente realizzata.

Restano **ferme le attività di controllo** contemplate dalla legge³¹ aventi a oggetto **profili diversi** da quelli inerenti alla **qualificazione delle attività** per le quali è stata richiesta la certificazione, **facendo in ogni caso salvi**, anche su segnalazione dell'amministrazione finanziaria, i **poteri di vigilanza e autotutela**.

Per l'**esame delle certificazioni** il MIMIT **può richiedere** al soggetto certificatore, dandone notizia all'impresa, **entro e non oltre 90 giorni** dalla data di **ricezione della certificazione**, l'**invio della documentazione tecnica nonché contrattuale e contabile** rilevante ai fini della valutazione: il soggetto **certificatore** è dunque tenuto a **inviare la documentazione entro i 15 giorni successivi – prorogabili in situazioni straordinarie di ulteriori 15 giorni** a seguito di **richiesta motivata**.



Il MIMIT **completa l'attività di controllo nei 60 giorni successivi** all'invio della documentazione integrativa e, in caso di **mancato invio della documentazione integrativa** richiesta, la **certificazione non produce effetti**.

I **soggetti richiedenti la certificazione** sono tenuti al **versamento** al bilancio dello Stato dei **diritti di segreteria** stabiliti nella somma di **euro 252,00** per certificazione; con il decreto direttoriale che sarà emanato verranno stabilite le relative **modalità di versamento**.

Con **analogo decreto direttoriale**, sempre da emanarsi **entro il 17.02.2024**³²,

³¹ comma 207 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

³² 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

saranno stabiliti:

- ◆ le **modalità**,
- ◆ i **termini**, e
- ◆ gli **adempimenti**,

per lo **scambio di comunicazioni** e informazioni tra il **MIMIT** e l'**Amministrazione finanziaria** ai fini delle attività di **vigilanza e di controllo** delle **certificazioni** e della corretta applicazione delle disposizioni agevolative oggetto del presente decreto.

SECONDO ACCONTO IMPOSTE DIRETTE ENTRO IL 30 NOVEMBRE

L'**acconto d'imposta**³³, calcolato secondo il **metodo storico** o **previsionale**, deve essere versato in **due rate**³⁴ ovvero in **un'unica soluzione**. Entro il prossimo **30 novembre** va effettuato il **versamento** della **seconda o unica rata** dell'**acconto** delle **imposte** relative al reddito ed al valore della produzione conseguiti nel **2023**.

Per **la prima volta**³⁵, relativamente a determinati contribuenti con specifiche condizioni, è previsto sia il **differimento del termine** consueto che **la rateizzazione** del **versamento**.

Di seguito, riepiloghiamo le **modalità di determinazione** e di **versamento** degli **acconti IRPEF, IRES, IRAP**.

SECONDO ACCONTO IMPOSTE ENTRO IL 30 NOVEMBRE	
DIFFERIMENTO E RATEAZIONE PER PERSONE FISICHE	<p>È previsto³⁶ il differimento del versamento della 2ª rata dell'acconto 2023 delle imposte sui redditi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le persone fisiche titolari di partita Iva: <ul style="list-style-type: none"> ✓ imprese individuali e ✓ lavoratori autonomi/professionisti soggetti ISA o meno ◆ che nel 2022 dichiarano ricavi/compensi non superiori a € 170.000. <p>In particolare, tali soggetti effettuare il versamento, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al 16/01/2024, in soluzione unica ◆ in 5 rate mensili di pari importo, di cui la 1ª rata con scadenza al 16/01/2024. <p> L'Agenzia delle Entrate³⁷ ha chiarito che godono del "rinvio" anche l'imprenditore titolare dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria. Inoltre, rientrano in tale misura anche i contribuenti tenuti a versare in un'unica soluzione l'acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.</p> <p>Tuttavia, con riferimento all'impresa familiare e all'azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, l'Agenzia ha precisato che non possono fruire del rinvio del versamento in esame i</p>

³³ così come previsto dal D.L. 63/2002, secondo cui i **versamenti di acconto** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono effettuati in **due rate salvo** che il versamento da effettuare alla scadenza della **prima rata non superi euro 103**.

³⁴ che scadono il 30.06 e il 30.11 dell'anno di riferimento.

³⁵ per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 4 del D.L. 145/2023.

³⁶ dall'art. 4 del D.L. n. 145/2023 "Decreto Collegato" alla Legge di bilancio 2024

³⁷ Nella circolare n. 31 del 09.11.2023.

collaboratori familiari e il coniuge del titolare d'impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

Per **gli "altri" soggetti**, diversi dalle predette persone fisiche, **la seconda o unica rata dell'acconto 2023 va versata**, come di consueto:

- ◆ **entro il 30.11.2023;**
- ◆ **in unica soluzione**, senza possibilità di rateazione.

Si tratta di:

ditte individuali/professionisti che nel 2022 dichiarano **ricavi/compensi superiori a euro 170.000**

le **persone fisiche "private"** (non titolari di partita IVA, anche se risultino soci di società/associazioni "trasparenti")

i **soggetti diversi dalle persone fisiche**, ossia società di capitali/enti commerciali, società di persone ed associazioni professionali, così come enti non commerciali

Ai fini della **verifica del superamento della soglia di 170.000 euro**, l'Agenzia afferma, inoltre, che occorre fare riferimento:

- ◆ ai **compensi**,
- ◆ nonché ai **ricavi**³⁸

dichiarati per il **periodo d'imposta 2022**.

Il differimento del termine di versamento e la possibilità di rateizzare quanto dovuto **riguarda soltanto le seguenti imposte**:

- ◆ **IRPEF;**
- ◆ **cedolare secca;**
- ◆ **IVIE e IVAFE;**
- ◆ **imposta sostitutiva** per i **forfetari** o **minimi**.



Il **versamento dei contributi previdenziali** rimane **fissato per tutti al 30.11.2023** (2° rata dei versamenti "variabili" dell'IVS artigiani/commercianti ed alla Gestione separata INPS dei professionisti).

³⁸ di cui all'art. 57 del Tuir.

Secondo il **metodo storico** l'ammontare dell'**acconto IRPEF** deve essere pari al 100% dell'importo esposto nel **rigo RN 61** – casella **differenza** – del modello REDDITI PF 2023.

Acconto 2023	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza
RN61 Ricalcolo reddito	1	2	3	4
		,00	,00	,00
RN62 Acconto dovuto		Primo acconto	1	Secondo o unico acconto
			,00	,00

Per determinare l'ammontare da versare va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Così, ad esempio, se il mod. REDDITI 2023 PF al rigo RN46 evidenzia un **credito**, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto. Sul **piano operativo** il **versamento** va effettuato in **un'unica soluzione** ovvero **in due rate** come schematizzato nella seguente tabella:

ACCONTO IRPEF/IRES/IRAP CON IL METODO STORICO

RIGO RN61 "DIFFERENZA"	ACCONTO IRPEF 2023
NON SUPERIORE A € 51,65	Non dovuto
SUPERIORE A € 51,65 MA NON A € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2023
SUPERIORE A € 257,52	Versamento in 2 rate pari al: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 40% entro il 30.6/30.7.2023 (31.07 perché il 30.07 era domenica) con la maggiorazione dello 0,40%); ◆ 60% entro il 30.11.2023 Per i "soggetti ISA" la percentuale della 1° e 2° rata sono pari al 50% ciascuno

Mentre l'**acconto IRES 2023** è pari al 100% dell'importo indicato al rigo **RN17** del **mod. Redditi 2023 SC** ovvero al rigo **RN28** del mod. Redditi 2023 ENC: "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente", secondo le seguenti modalità:

RIGO RN17/RN28	ACCONTO IRES 2023
----------------	-------------------

	<p>NON SUPERIORE A € 20,66</p>	<p>Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2023 se esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l'undicesimo mese successivo)</p>
	<p>SUPERIORE A € 20,66 MA NON A € 257,50</p>	<p>Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2023 se esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l'undicesimo mese successivo)</p>
	<p>SUPERIORE A € 257,50</p>	<p>Versamento in 2 rate pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 40% del rigo RN17/28 entro lo scorso 30.6 ovvero 30.07 (31.07 perché il 30.07 era domenica) con la maggiorazione dello 0,40% se l'esercizio è coincidente con l'anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2022); ◆ 60% del rigo RN17/28 entro il 30.11.2023 se esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l'undicesimo mese successivo) <p>Per i "soggetti ISA" la percentuale della 1° e 2° rata sono pari al 50% ciascuno</p>

Anche la determinazione dell'**acconto IRAP 2023** segue le stesse regole previste per **l'IRPEF/IRES**. La misura dell'**acconto** è pari al **100%** dell'**imposta dovuta** per il **periodo d'imposta precedente**, indicata nel **rigo IR21** della dichiarazione IRAP.

L'acconto **non è dovuto** se l'importo evidenziato a **rigo IR21** "Totale imposta" del mod. IRAP 2023 è **non superiore:**

- ◆ a **euro 51,65** per le **persone fisiche**;
- ◆ a **euro 20,66** per gli **altri soggetti (IRES)**.

<p>ACCONTO CON METODO PREVISIONALE</p>	<p>È possibile versare in misura inferiore a quanto risulta sulla scorta del criterio storico nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito 2023 inferiore a quello 2022.</p> <p>In tal caso occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ determinare l'imposta presunta sulla base delle disposizioni fiscali per l'anno 2023; ◆ versare la percentuale minima prevista per l'acconto. <p> È possibile utilizzare differenti metodologie di determinazione dell'acconto per i diversi tributi; così, ad es., è possibile scegliere il metodo storico per l'IRPEF/IRES e quello previsionale per l'IRAP.</p> <p>È, inoltre, possibile utilizzare il metodo storico e previsionale in maniera non uniforme: per esempio al versamento della 1° rata viene utilizzato il metodo "storico" mentre in sede di versamento della 2° rata può essere adottato il metodo "previsionale".</p> <p>In questo caso, occorre che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri (storico o previsionale).</p>
<p>ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE ALL'IRPEF</p>	<p>Per quanto riguarda le addizionali regionale e comunale IRPEF, si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per l'addizionale regionale non sono dovuti acconti; ◆ per l'addizionale comunale l'acconto va versato entro il termine del saldo IRPEF. <p>Quindi, l'acconto 2023 doveva essere versato entro lo scorso 30.06.2023 e 30.07.2023 (31.07 perché il 30.07 era domenica) ferma restando la possibilità di rateizzare quanto dovuto.</p> <p>Pertanto, entro il 30.11.2023 non è dovuto alcunché a titolo di acconto delle addizionali regionali e comunali.</p>
<p>ACCONTO CEDOLARE SECCA</p>	<p>Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto della cedolare secca, occorre seguire una procedura simile all'Irpef, ma prendendo a riferimento il quadro LC.</p>

QUADRO LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI		Totale imposta cedolare secca	Imposta su redditi diversi (21%)	Totale imposta complessiva	Ritenute CU locazioni brevi	Differenza	Eccedenza dichiarazione precedente
LC1		1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
Determinazione della cedolare secca	Eccedenza compensata Mod. F24	7	8	9	Cedolare secca risultante da 730/2023		
	Acconti versati	,00	,00	,00	Trattenuta dal sostituto	Rimborsata da 730/2023	Imposta a debito
	Acconti sospesi	,00	,00	,00	10	11	12
	Imposta a credito	13	,00				
		,00					
Acconto cedolare secca 2023	LC2	Primo acconto	1	Secondo o unico acconto	2		
		,00		,00			

L'acconto è dovuto se l'importo indicato al **rigo LC1** colonna 5 “**Differenza**” **supera 51,65 euro**, in tal caso è pari al 100% del suo ammontare. In caso contrario non è dovuto alcun acconto.

L'importo dell'acconto **da versare** è indicato al rigo **LC2**.

TOTALE IMPOSTA CEDOLARE SECCA	
Importo minore di 51,65 euro	Importo maggiore di 51,65 euro
acconto non dovuto	acconto dovuto nella misura del 100% dell'ammontare

Nel **secondo caso**, l'acconto va versato:

- ◆ in **unica soluzione** se l'importo dovuto è **inferiore ad euro 257,52**;
- ◆ in **due rate** se l'importo dovuto è pari o **superiore ad euro 257,52**.

In questo caso:

- ◆ la prima rata andava versata nella misura del 40%, entro il 30.6 (o 30.07 – 31.07 essendo il 30 domenica - con la maggiorazione dello 0,40%);
- ◆ la seconda rata va versata entro il 30.11.2023 nella misura del 60%.

Per i “**soggetti ISA**” le percentuali della 1° e 2° rata sono pari al **50% ciascuno**.



Se il contribuente prevede una **minore imposta** da dichiarare nella **successiva dichiarazione**, può **determinare gli acconti** da versare sulla **base** di tale **minore imposta**.

Si possono presentare però i seguenti **casi particolari**:

CASI PARTICOLARI

	<p>Cedolare secca dal 2023</p>	<p>Le persone fisiche che dal 2023 hanno scelto di assoggettare a cedolare secca il reddito degli immobili locati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non sono tenute al versamento dell'acconto 2023 per la cedolare secca; ◆ possono determinare l'acconto IRPEF 2023 con il metodo previsionale, considerando che il reddito fondiario/reddito diverso (derivante dalla locazione breve) non sarà assoggettato ad IRPEF. 						
	<p>Fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2023</p>	<p>Le persone fisiche che nel 2023 sono fuoriuscite dal regime della cedolare secca e devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili locati a decorrere dall'uscita:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non sono tenute a versare l'acconto IRPEF 2023 per il reddito dell'immobile che nel 2023 sarà assoggettato ad IRPEF; ◆ possono, utilizzando il metodo previsionale, versare un acconto inferiore ovvero non versare l'acconto per la cedolare secca 						
<p>ACCONTO IRES SOCIETÀ TRASPARENTI</p>	<p>Le srl che hanno optato per il regime di trasparenza³⁹ determinano l'acconto IRES con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell'opzione, ovvero delle annualità successive:</p> <table border="1" data-bbox="411 1317 1439 1800"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 1317 619 1375">PERIODO</th> <th data-bbox="625 1317 1439 1375">MODALITA'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="411 1384 619 1711"> <p>PRIMO ANNO DI OPZIONE</p> </td> <td data-bbox="625 1384 1439 1711"> <p>La società che applica il regime di trasparenza dal 2023 calcola l'acconto IRES 2023 con il metodo storico o previsionale (senza tener conto del regime di trasparenza), anche se dal 2023 non sarà soggetto passivo IRES. L'acconto sarà attribuito ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi (nel modello REDDITI 2024 PF sul reddito 2023 ad essi imputato per trasparenza).</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1720 619 1800"> <p>OPZIONE ANNI SUCCESSIVI</p> </td> <td data-bbox="625 1720 1439 1800"> <p>La società che ha già optato per il regime di trasparenza non deve versare l'acconto IRES 2023, in quanto sono obbligati i singoli soci.</p> </td> </tr> </tbody> </table>		PERIODO	MODALITA'	<p>PRIMO ANNO DI OPZIONE</p>	<p>La società che applica il regime di trasparenza dal 2023 calcola l'acconto IRES 2023 con il metodo storico o previsionale (senza tener conto del regime di trasparenza), anche se dal 2023 non sarà soggetto passivo IRES. L'acconto sarà attribuito ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi (nel modello REDDITI 2024 PF sul reddito 2023 ad essi imputato per trasparenza).</p>	<p>OPZIONE ANNI SUCCESSIVI</p>	<p>La società che ha già optato per il regime di trasparenza non deve versare l'acconto IRES 2023, in quanto sono obbligati i singoli soci.</p>
PERIODO	MODALITA'							
<p>PRIMO ANNO DI OPZIONE</p>	<p>La società che applica il regime di trasparenza dal 2023 calcola l'acconto IRES 2023 con il metodo storico o previsionale (senza tener conto del regime di trasparenza), anche se dal 2023 non sarà soggetto passivo IRES. L'acconto sarà attribuito ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi (nel modello REDDITI 2024 PF sul reddito 2023 ad essi imputato per trasparenza).</p>							
<p>OPZIONE ANNI SUCCESSIVI</p>	<p>La società che ha già optato per il regime di trasparenza non deve versare l'acconto IRES 2023, in quanto sono obbligati i singoli soci.</p>							

³⁹ ex-art. 116, TUIR

	<p>1° PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO</p>	<p>La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2020 – 2022, e che non ha rinnovato l'opzione per il triennio 2023 – 2025, deve versare l'acconto IRES 2023 sulla base dell'imposta che si sarebbe determinata senza considerare l'opzione.</p>				
	<p>DECADENZA DAL REGIME</p>	<p>La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2023, è tenuta a versare l'acconto IRES 2023 calcolato sull'imposta 2022 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza.</p>				
<p>La srl trasparente è in ogni caso tenuta al versamento dell'acconto IRAP.</p>						
<p>ACCONTO IVIE E IVAFE</p>	<p>Anche il versamento dell'imposta IVIE/IVAFAE va effettuato con le medesime regole previste ai fini IRPEF.</p> <p>In particolare, si ricorda che il versamento in acconto 2023 risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dovuto se l'importo indicato nel rigo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ RW7, colonna 1 (IVIE); ✓ RW6, colonna 1 (IVAFAE); supera l'ammontare di euro 51,65 ◆ non è dovuto, e le imposte sono versate a saldo, se di ammontare non superiore a euro 51,65. 					
<p>MINIMI E FORFETTARI</p>	<p>Per i contribuenti minimi e forfettari le varie situazioni che si possono determinare possono essere così riassunte:</p> <table border="1" data-bbox="421 1413 1430 1841"> <tr> <td data-bbox="421 1413 687 1653"> <p>CONTRIBUENTI CHE PERMANGONO NEL REGIME DEI MINIMI</p> </td> <td data-bbox="692 1413 1430 1653"> <p>I soggetti che nel 2022 hanno applicato il regime dei minimi e vi permangono nel 2023 devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5% con i medesimi criteri dell'Irpef. Possono peraltro applicare a scelta il criterio storico o il criterio previsionale</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1659 687 1841"> <p>CONTRIBUENTI FUORIUSCITI DAI MINIMI DAL 2023</p> </td> <td data-bbox="692 1659 1430 1841"> <p>I contribuenti che sono fuoriusciti (per obbligo/facoltà) dal 2023, applicando in tale anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il regime forfettario, assoggettano il reddito 2023 all'imposta sostitutiva del 15% (5% se start-up); versano </td> </tr> </table>		<p>CONTRIBUENTI CHE PERMANGONO NEL REGIME DEI MINIMI</p>	<p>I soggetti che nel 2022 hanno applicato il regime dei minimi e vi permangono nel 2023 devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5% con i medesimi criteri dell'Irpef. Possono peraltro applicare a scelta il criterio storico o il criterio previsionale</p>	<p>CONTRIBUENTI FUORIUSCITI DAI MINIMI DAL 2023</p>	<p>I contribuenti che sono fuoriusciti (per obbligo/facoltà) dal 2023, applicando in tale anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il regime forfettario, assoggettano il reddito 2023 all'imposta sostitutiva del 15% (5% se start-up); versano
<p>CONTRIBUENTI CHE PERMANGONO NEL REGIME DEI MINIMI</p>	<p>I soggetti che nel 2022 hanno applicato il regime dei minimi e vi permangono nel 2023 devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5% con i medesimi criteri dell'Irpef. Possono peraltro applicare a scelta il criterio storico o il criterio previsionale</p>					
<p>CONTRIBUENTI FUORIUSCITI DAI MINIMI DAL 2023</p>	<p>I contribuenti che sono fuoriusciti (per obbligo/facoltà) dal 2023, applicando in tale anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il regime forfettario, assoggettano il reddito 2023 all'imposta sostitutiva del 15% (5% se start-up); versano 					

		<p>l'acconto 2023 dell'imposta sostitutiva dei minimi che indicheranno nel Quadro L del modello Redditi PF 2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il regime "ordinario": si consiglia di versare l'acconto dell'imposta sostitutiva (che sarà poi recuperata nel Quadro RN del modello Redditi PF 2024)
	<p>CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2022 E NEL 2023</p>	<p>I soggetti che hanno fatto accesso al regime forfetario nel 2022 e vi proseguono nel 2023 versano l'acconto dell'imposta sostitutiva del 15% (5% se start-up) con le stesse modalità previste ai fini IRPEF.</p> <p>Possono, peraltro, applicare a scelta il criterio storico o il previsionale</p>
	<p>CONTRIBUENTI ORDINARI NEL 2022 E FORFETTARI NEL 2023</p>	<p>Si ritiene che tali soggetti non siano tenuti a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva, in applicazione del criterio storico (assenza di una base imponibile di riferimento).</p> <p>In applicazione del criterio previsionale ai fini Irpef, potranno calcolare l'acconto 2023 solo su eventuali altri redditi posseduti</p>
	<p>CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2022 ED ORDINARI NEL 2023</p>	<p>I soggetti forfetari nel 2022 che nel 2023 hanno adottato il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ determineranno il reddito 2023 nei modi ordinari/regime di cassa assoggettando lo stesso ad IRPEF, come di consueto; ◆ versano l'acconto 2023 dell'imposta sostitutiva (codice tributo "1790") e indicheranno quanto versato nel quadro RN del mod. UNICO 2024 PF
<p>ACCONTO IRAP</p>	<p>La determinazione dell'acconto IRAP 2023 segue le stesse regole previste per l'IRPEF/IRES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è dovuto per il 100% (soggetti Irpef/Ires) del rigo IR21 "Totale imposta" del modello Irap 2023; ◆ con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> ✓ in unica soluzione se l'acconto è inferiore a euro 257,52 entro il 30.11.2023; 	

	<p>✓ in 2 rate se l'acconto è pari o superiore a euro 257,52:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ la 1°, pari al 40% (50% i soggetti ISA), negli stessi termini del saldo IRPEF/IRES, ○ la 2°, pari al restante 60% (50% per i soggetti ISA), entro il 30.11.2023. <p>L'acconto non è dovuto se non supera l'importo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ euro 51,65 per i soggetti Irpef (società di persone e studi associati) ◆ euro 20,66 per i soggetti IRES. <p>Si fa presente che i soggetti Irpef tenuti al versamento dell'acconto Irap, sono società di persone e le associazioni professionali in quanto, in conseguenza dell'esonazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, a decorrere dal periodo d'imposta 2022 le imprese individuali (incluse imprese familiari) ed i professionisti individuali non sono interessati dal versamento di alcuna saldo/acconto Irap (né presentano il modello Irap 2023).</p>						
<p>ACCONTO CON OBBLIGHI DI RICALCOLO</p>	<p>È previsto l'obbligo di ricalcolo dell'acconto nelle seguenti ipotesi:</p> <table border="1" data-bbox="432 1108 1418 1792"> <tr> <td data-bbox="432 1108 735 1301"> <p>DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI CARBURANTI</p> </td> <td data-bbox="735 1108 1418 1301"> <p>L'imposta 2022 va rideterminata senza tener conto della deduzione forfetaria a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, individuata in base al volume d'affari conseguito</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 1301 735 1494"> <p>NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO</p> </td> <td data-bbox="735 1301 1418 1494"> <p>È necessario rideterminare il reddito 2022 facendo concorrere allo stesso anche i proventi derivanti dal noleggio occasionale di unità di diporto assoggettati all'imposta sostitutiva del 20%</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 1494 735 1792"> <p>LIBERALITÀ RICEVUTE DA IMPRESE CON PROCEDURE DI CRISI O CONCURSUALI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO QUALI SOPRAVVENIENZE ATTIVE</p> </td> <td data-bbox="735 1494 1418 1792"> <p>Considerato che l'esclusione dal reddito di detti importi si realizza mediante la deduzione degli stessi in 5 quote annuali, per il calcolo dell'acconto IRPEF o IRES 2023 è necessario rideterminare il reddito 2022 facendo concorrere allo stesso anche la quota (1/5) di liberalità dedotta.</p> </td> </tr> </table>	<p>DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI CARBURANTI</p>	<p>L'imposta 2022 va rideterminata senza tener conto della deduzione forfetaria a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, individuata in base al volume d'affari conseguito</p>	<p>NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO</p>	<p>È necessario rideterminare il reddito 2022 facendo concorrere allo stesso anche i proventi derivanti dal noleggio occasionale di unità di diporto assoggettati all'imposta sostitutiva del 20%</p>	<p>LIBERALITÀ RICEVUTE DA IMPRESE CON PROCEDURE DI CRISI O CONCURSUALI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO QUALI SOPRAVVENIENZE ATTIVE</p>	<p>Considerato che l'esclusione dal reddito di detti importi si realizza mediante la deduzione degli stessi in 5 quote annuali, per il calcolo dell'acconto IRPEF o IRES 2023 è necessario rideterminare il reddito 2022 facendo concorrere allo stesso anche la quota (1/5) di liberalità dedotta.</p>
<p>DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI CARBURANTI</p>	<p>L'imposta 2022 va rideterminata senza tener conto della deduzione forfetaria a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, individuata in base al volume d'affari conseguito</p>						
<p>NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO</p>	<p>È necessario rideterminare il reddito 2022 facendo concorrere allo stesso anche i proventi derivanti dal noleggio occasionale di unità di diporto assoggettati all'imposta sostitutiva del 20%</p>						
<p>LIBERALITÀ RICEVUTE DA IMPRESE CON PROCEDURE DI CRISI O CONCURSUALI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO QUALI SOPRAVVENIENZE ATTIVE</p>	<p>Considerato che l'esclusione dal reddito di detti importi si realizza mediante la deduzione degli stessi in 5 quote annuali, per il calcolo dell'acconto IRPEF o IRES 2023 è necessario rideterminare il reddito 2022 facendo concorrere allo stesso anche la quota (1/5) di liberalità dedotta.</p>						

Nel **modello REDDITI 2023 PF** è presente uno **specifico rigo (RN61)** nel quale riportare i **dati del ricalcolo dell'acconto IRPEF 2023** (reddito, imposta e differenza rideterminati).



Tali informazioni **non sono da esporre** nel **modello REDDITI 2023 SC** oppure **REDDITI ENC**, nei quali è richiesta l'indicazione dei dati utilizzati per il ricalcolo dell'acconto relativo al periodo d'imposta cui si riferisce.

Il versamento della **seconda rata dell'acconto 2023** va effettuato in **unica soluzione**, ad eccezione delle novità apportate dal decreto collegato⁴⁰ alla Legge di Bilancio 2024 e su esposte. I **codici tributo** da utilizzare per il **versamento con anno di riferimento "2023"**, sono i seguenti:

IMPORTO DA VERSARE	CODICE TRIBUTO
Acconto IRPEF (2° o unica rata)	4034
Acconto IRES (2° o unica rata)	2002
Acconto maggiorazione IRES società di comodo (2° o unica rata)	2019
Acconto IRAP (2° o unica rata)	3813
Acconto imposta sostitutiva minimi (2° o unica rata)	1794
Acconto imposta sostitutiva forfettari (2° o unica rata)	1791
Acconto cedolare secca (2° o unica rata)	1841
Acconto IVIE (2° o unica rata)	4045
Acconto IVAFE (2° o unica rata)	4084

Per il versamento dell'acconto 2023 il contribuente può avvalersi della **compensazione** nelle due seguenti alternative:

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
-----------	-------------

**MODALITÀ DI
VERSAMENTO**

⁴⁰ D.L. 145/2023

verticale	utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore, senza la necessità di utilizzare il modello F24
orizzontale	utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori

Ciò richiede la compilazione del **modello F24**. In genere, la possibilità di compensazione sorge dal **giorno successivo** a quello in cui si è **chiuso il periodo d'imposta** nel quale si è **formato il credito**; tuttavia, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette IRPEF/IRES/IRAP/imposte sostitutive e ritenute alla fonte, per **importi superiori a euro 5.000 annui**, è necessaria l'apposizione del **visto di conformità** alla relativa dichiarazione.



L'**utilizzo in compensazione** nel modello F24 va **obbligatoriamente effettuato tramite i servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate (**Entratel/Fisconline**), indipendentemente dall'importo.